

Numero
1249

cl

0

Bellinzona
10 marzo 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna
rechtsdienst@gs-efd.admin.ch

Consultazione sull'avamprogetto di Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

Signor Consigliere federale,

con riferimento alla consultazione citata in oggetto, ringraziamo Lei e il Consiglio federale per averci interpellati e trasmettiamo qui di seguito le nostre osservazioni.

Questo progetto di legge è interessante poiché, da un punto di vista operativo, propone soluzioni a problemi concreti con i quali siamo confrontati in questi anni sia a livello federale che cantonale. Esso crea anche la base legale per la partecipazione della Confederazione all'organizzazione eOperations Svizzera SA.

È valutata positivamente anche la possibilità di poter meglio interagire e interfacciarsi con gli uffici federali in modalità digitale.

Riteniamo però che il progetto di legge proposto non prenda sufficientemente in considerazione il progetto "Amministrazione digitale svizzera" che mira, a partire dal 1° gennaio 2022, a rendere più efficaci la direzione strategica e il coordinamento delle attività relative alla digitalizzazione di Confederazione, Cantoni e Comuni.

S'impongono quindi alcuni emendamenti, affinché la legge possa arrivare a quella maturazione che, al momento, sembrerebbe ancora mancare per raggiungere una portata ottimale atta a definire, in modo condiviso, l'importante settore che dovrà andare a regolamentare.

Particolare attenzione andrebbe data al mantenimento dell'integrità dell'autonomia esecutiva dei Cantoni, così come previsto dalla Costituzione. Anche l'uso della delega, così come previsto dal progetto di legge, andrebbe utilizzato con riserva.

Sui temi tecnici, regolati dall'avamprogetto di LMeCA, ci permettiamo di avanzare alcuni suggerimenti:

- ad art. 4: si prende atto con piacere della volontà di coordinare le attività ai vari livelli istituzionali, ma la garantita autonomia dei Cantoni e dei Comuni sta in contrapposizione con gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13.
- ad art. 10: considerata l'importanza che un open source non sia utilizzato in ambiti diversi da quelli per i quali è stato scritto: si potrebbe aggiungere un nuovo capoverso 6 nel quale, esplicitamente, si sia indicato:
“Non si applicano queste disposizioni ove sussistano motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali”.
- ad art. 11: nell'art. 26 LPCEG viene indicato che i dati devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero, di conseguenza anche gli open government data devono seguire la stessa logica. Quindi nel cpv. 4 andrebbe inserito il principio che:
“la piattaforma centrale deve essere sicura, accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali”.
Andrebbe inoltre definita una *“durata di vita in anni dei dati OGD”*: nell'avamprogetto di LMeCA non vi sono indicazioni al proposito.
- ad art. 12: in un'ottica di federalismo non si concorda con l'obbligo all'utilizzo dei servizi elettronici che la Confederazione potrebbe imporre alle autorità assoggettate alla proposta di legge.
- ad art. 13 2: anche in questo caso mal si comprende l'esplicita indicazione dell'obbligo di applicare standard tecnici, organizzativi e procedurali.
È comprensibile e condivisibile che si debba aderire a degli standard, ma nella loro definizione, è necessaria una condivisione a tutti e tre i livelli istituzionali come indicato nel progetto *“Amministrazione digitale svizzera”*.

Rileviamo poi che l'avamprogetto LMeCA intende attuare il nuovo principio dell'Open data by default (Open Government Data), vale a dire della pubblicità dei dati dell'Amministrazione federale per impostazione predefinita, salvo eccezioni esplicitamente previste dal diritto (art. 11 cpv. 1 LMeCA).

Le attuali normative federali e cantonali sulla protezione dei dati prevedono il principio della Privacy by default, vale a dire della protezione dei dati per impostazione predefinita, salvo eccezioni esplicitamente previste dal diritto.

Per evitare la contraddizione tra questi due principi di stesso rango legislativo, tutte le pubblicazioni di dati personali dovrebbero essere sottratte dal campo di applicazione della LMeCA.

Attualmente, l'avamprogetto esclude o limita l'accessibilità al pubblico di dati personali unicamente se tale esclusione o limitazione è prevista dal diritto (art. 11 cpv. 3 lett. a LMeCA).

Ne consegue che le banche dati o i dati personali la cui pubblicazione non è esplicitamente esclusa o limitata dal diritto speciale, sono soggette al principio generale dell'Open data by default (art. 11 cpv. 1 LMeCA; cfr. rapporto esplicativo, ad art. 11 cpv. 3, pag. 36 segg.).

Suggeriamo quindi la seguente modifica:

I dati di cui all'art. 11 cpv. 3 lett. a andrebbero tutti esclusi dal campo di applicazione della LMeCA e non soltanto quelli che il diritto speciale ha previsto esplicitamente come non pubblicabili o pubblicabili unicamente a condizioni restrittive.

Con ciò, si intende evitare che i dati, la cui pubblicazione non sia stata esplicitamente esclusa o limitata dal diritto speciale, rimangano soggetti alla LMeCA. Il Principio della

Privacy by default si applica a tutte le categorie di dati e banche dati previste dall'art. 11 cpv. 3 lett. a LMeCA.

Di conseguenza, il tenore della disposizione (art. 11 cpv. 3) potrebbe essere il seguente:

³*Non sono resi accessibili al pubblico conformemente alla presente legge:*


- a. *i dati personali, i dati relativi ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali.*
- b. ...

In alternativa agli artt. 11 e 2 cpv. 4, sarebbe opportuno valutare la creazione di una norma iniziale della LMeCA concernente il campo di applicazione materiale della stessa e le rispettive eccezioni (l'art. 2 cpv. 4 è, al momento, posto nella norma sul campo di applicazione istituzionale).

Rileviamo anche che, benché si tratti di una legge in senso formale, l'avamprogetto di LMeCA appare, in diversi punti, come eccessivamente vago e impreciso (vedi, ad es. art. 4 cpv. 1: *Al fine di ... creare nuove possibilità ...* e art. 12 cpv. 5 [versione italiana]).

Ringraziando per una debita considerazione delle osservazioni esposte, voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle Istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet